

Documento firmato da una sola parte - Sufficienza - Condizioni -  
Successiva adesione del contraente non firmatario - Requisiti - Revoca  
del proponente - Ammissibilità - Forma e limiti - Fattispecie.

In tema di contratti soggetti alla forma scritta "ad substantiam"  
(nella specie, preliminare di vendita immobiliare), l'operatività del  
principio secondo cui il perfezionarsi del negozio può avvenire anche  
in base ad un documento firmato da una sola parte, ove risulti una  
successiva adesione, anche implicita, del contraente non firmatario,  
contenuta in atto scritto diretto alla controparte, presuppone che  
detto documento abbia tutti i requisiti necessari ad integrare una  
volontà contrattuale, ivi compresa l'individuazione o quantomeno  
l'individuabilità del destinatario della dichiarazione, e che,  
inoltre, tale volontà non sia stata revocata dal proponente (come  
nella specie, con il ritiro del duplice originale della scheda  
contrattuale) prima che lo stesso abbia avuto notizia, anche in forma  
verbale o "per facta concludentia", purché in modo idoneo a giungere a  
conoscenza dell'altra parte, dell'accettazione della controparte.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 15/04/2016